

Cons. Stato Sez. IV, 31-05-2007, n. 2818

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4597 del 2004 proposto dal signor G.C., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Condotti n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Schettino,

C O N T R O

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato,

il Comando Regione militare centrale, in persona del Comandante pro tempore, non costituito in giudizio,

il Comando Regione militare centrale - Commissione medica di 2^a istanza, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

il Comando Regione Carabinieri "Abruzzo e Molise" di Chieti, in persona del Comandante pro tempore,, non costituito in giudizio,

P E R L'ANNULLAMENTO,

della sentenza n. 1036 del 3 dicembre 2003 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso il verbale n. 955/ML2 del 26 giugno 1995 della Commissione medica di 2^a istanza di Roma, che ha dichiarato l'infermità da cui egli è affetto (diabete Mellito insulino-dipendente) non dovuta a causa di servizio, in tal modo confermando il giudizio negativo già espresso dalla Commissione medica ospedaliera di Chieti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'8 maggio 2007, il Pres. Gennaro Ferrari;
nessuno comparso per le parti in causa costituite;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con atto (n. 4597/04) notificato in data 20 aprile 2004 il signor G.C., già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri con la qualifica di Maresciallo Maggiore Aiutante dell'Arma dei Carabinieri e collocato in congedo assoluto per infermità con decorrenza 9 novembre 1994, ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento della Commissione medica di 2^a istanza di Roma recante rigetto della sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità (diabete mellito) da cui è affetto.

Senza alcuna previa indicazione delle norme e dei principi di diritto asseritamente violati l'appellante contesta l'affermazione degli organi sanitari intervenuti nel procedimento secondo cui il servizio da lui prestato non può aver avuto un ruolo neppure concausale nell'insorgenza e sinanco nell'aggravamento della patologia .

Sostiene che per effetto di tale affermazione di principio, fondata su nozioni medico-legali errate o comunque smentite dalle più recenti acquisizioni di carattere scientifico, è mancata qualsiasi indagine e valutazione delle concrete modalità di svolgimento del servizio da lui prestato, che risultano invece dalla documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado e dalla quale il Tribunale avrebbe potuto ricavare la conferma che egli, nella sua qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monte S. Angelo, è stato costretto per un lungo periodo di tempo a vivere con il continuo timore di attentati in danno della sua persona e dei sottoposti.

2. - Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa il quale peraltro non ha depositato né documentazione né scritti difensivi e, al pari dell'appellante, non ha neppure partecipato all'udienza di discussione.

3. - Visti gli atti di causa il Collegio rileva la manifesta infondatezza delle censure dedotte avverso l'impugnata sentenza del T.A.R. per il Molise atteso che quest'ultimo, con puntuale riferimento agli elementi di conoscenza e di giudizio desumibili dagli atti di causa, ha correttamente e compiutamente dimostrato l'assoluta inidoneità dei fatti addotti dal ricorrente a scalfire, anche solo in parte, l'impalcatura logica sulla quale si fondano i giudizi medico legali espressi

da ambedue gli organi sanitari intervenuti nel procedimento, concordi nell'affermare che il diabete mellito, in quanto patologia eredo-costituzionale conseguente ad alterazioni del metabolismo glucidico per deficienze ormonali ed enzimatiche e talvolta a complessi fattori di disarmonia dell'asse ipofisosurrenale e pancreatico, non può essere collegato nel suo insorgere all'attività svolta dal pubblico dipendente e neppure alle sue modalità di svolgimento, alle quali può al limite riconoscersi un ruolo concausale nella evoluzione in senso peggiorativo della suddetta patologia, ma a condizione che siano indicati e documentati fattori specifici di rischio, che non possono esaurirsi nel mero stress da lavoro, che è componente connaturale di qualsiasi attività lavorativa.

Nel caso in esame non solo gli organi sanitari di I e di II istanza, hanno univocamente escluso l'esistenza di fattori specifici di rischio nel servizio svolto dal sottufficiale.

4. - Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Nulla per le spese, atteso che l'Amministrazione intimata, pur essendosi costituita in giudizio, non ha svolto alcuna difesa, né scritta né orale, delle proprie ragioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, pronunciando sull'appello (n. 4597/04) in epigrafe indicato, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 maggio 2007, con l'intervento dei signori:

GENNARO FERRARI - Presidente Estensore

LUIGI MARUOTTI - Consigliere

ANTONINO ANASTASI - Consigliere

VITO POLI - Consigliere

ANNA LEONI - Consigliere.

